

COMUNE DI BRINDISI

OGGETTO: PROGETTO DI ADEGUAMENTO
AI FINI DEL RILASCIO
DEL **N.O.P.** E DEL **C.P.I.**

ALL.
4

EDIFICIO: ISTITUTO AUTONOMO DELLE
CASE POPOLARI **25° LOTTO**

VIA CASIMIRO N° 21

DATA

27 GEN. 1987

Il progettista : **ING. Salvatore CHIONNA CARLUCCIO**
VIA E. D'IPPOLITO N. 23 LATIANO (BR) TEL. 726283

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO

PROGETTO

IMPORTO: a base d'asta L. 3.250.000
 a disposizione dell'Amministrazione . L. 2.866.000
 complessivamente L. 6.116.000

Redatto dal _____

Addi _____

Visto: _____

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPITOLO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1.

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori e provviste occorrenti per 11

RIPARCO DEL N.O.P. E. DEL
C.P.I.

secondo il progetto elaborato in data 22.2.1987

dal ING. SALVATORE CIONNA CARLUCCIO

ed approvato dall'Amministrazione _____

con _____

Art. 2.

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori e delle provviste compresi nell'appalto e da pagarsi a corpo o a misura secondo quanto di seguito indicato, ammonta a L. 3.250.000

(Lire tre milioni duecento cinquanta mila)

al lordo del ribasso-d'asta, così suddivisi:

a) Lavori a misura:

1)	VALVOLA	£	250.000
2)	ESTINTORE	"	120.000
3)		"	
4)		"	
5)		"	
6)		"	
7)		"	
8)		"	

b) Compensi a corpo:

9)	RIPOZIONE CALDAIA	£	1.200.000
10)	PIURATURA	"	100.000
11)	CONGEVNO AUTOCHEURRA - INELPO	"	300.000
12)	FRAGGIO VALVOLA ASTRAPPO	"	80.000
	IMPIANTO ELETTRICO		800.000
	Totale importo a base d'asta	£	3.250.000

Le cifre che nel precedente quadro indicano gli importi presuntivi delle categorie di lavoro a misura, soggetti al ribasso-aumento d'asta, potranno variare in più o in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco che fa seguito, purché l'importo complessivo dei lavori resti dentro i limiti dell'art. 14 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063. Gli importi dei compensi a corpo, fissi ed invariabili, sono soggetti anch'essi al ribasso di asta.

Art. 2-bis

APPALTO AI SENSI DELLA L. 8 AGOSTO 1977, N. 584

a) Nel caso di opera appaltata ai sensi dell'art. 1 della L. 8 agosto 1977, n. 584, come modificato dall'art. 1 della L. 8 ottobre 1984, n. 687:

Sono/non sono ammesse offerte in aumento, con l'obbligo, se sono ammesse, di dichiararlo nel bando di gara. E, nel caso, non è consentita la scheda segreta prevista dall'art. 1 della L. 3 luglio 1970, n. 504;

b) Nel caso di opera appaltata ai sensi dell'art. 24/b della L. 8 agosto 1977, n. 584, come sostituito dall'art. 2 della L. 8 ottobre 1984, n. 687, si indicano come di seguito e nel bando di gara, gli elementi di valutazione quali il prezzo, determinabile anche con il metodo di cui all'art. 4 della L. 2 febbraio 1973, n. 14, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, il rendimento ed il valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire, che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita, ai fini della valutazione dell'offerta economica più vantaggiosa:

c) Nel caso di opera appaltata ai sensi dell'art. 21 della L. 8 agosto 1977, n. 584, come sostituito dall'art. 9 della L. 8 ottobre 1984, n. 687, si indicano come di seguito, **quando si proceda mediante trattativa privata**, le parti dell'opera scorporabili, con il relativo importo, la cui esecuzione può essere assunta da imprese mandanti che siano iscritte all'albo nazionale costruttori per la categoria e classifica corrispondente alle parti stesse:

(quando non si ricorra a trattativa privata l'indicazione è fatta nel bando o nell'avviso di gara).

Art. 3.

DESIGNAZIONE DELLE OPERE DELL'APPALTO

Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione ai sensi del precedente art. 2, nonché degli artt. 13 e 14 del Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici sopra richiamato, risultano dalle planimetrie e dai disegni di progetto di seguito elencati:

- 1) PLANIMETRIA TAJ. UNICA.
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____
- 9) _____
- 10) _____

Art. 4.

FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI E VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto, risultano dal progetto sopra indicato, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla direzione dei lavori.

In concreto l'appalto comprende le seguenti opere particolari:

ADEGUAMENTO LOCALE CALDAIA
NORMATIVA RIACCIO N.O.P. E
C.P.I.

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto; ma l'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportuno nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato, purché l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti dell'art. 14 del Capitolato Generale.

Art. 5.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Anche l'offerta dell'impresa non dovrà tener conto dell'I.V.A., in quanto l'ammontare di detta imposta da conteggiarsi con voce separata, sarà versato all'impresa dall'Ente come previsto dalle vigenti norme di legge.

Art. 6.

ESCLUSIONI

Restano escluse dall'appalto le seguenti opere che l'Amministrazione appaltante si riserva di affidare in tutto o in parte ad altre ditte, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni o richieste di compensi.

CAPITOLO II NORME GENERALI

Art. 7.

DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà eleggere nel contratto domicilio a tutti gli effetti presso la sede dell'Amministrazione appaltante.

Art. 8.

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere nel sottosuolo quali scavi, condotte ecc.ecc., la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e delle prove della condotta, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall'Appaltante.

Per attestare tale presa conoscenza, l'Appaltatore dovrà presentare una dichiarazione ai sensi dell'art. 1 del Capitolato generale per le opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.

Art. 9.

OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente capitolato speciale e per quanto non sia in contrasto con le norme dello stesso, anche:

- dal Capitolato generale per l'appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP., approvato con D.P.R. n. 1063 del 16.7.1962 e successive modifiche ed integrazioni;
- dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori pubblici, approvato con D.M. 25.5.1895 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutte le facoltà che nel predetto Capitolato e regolamento sono devolute all'ingegnere Capo e all'Ispettorato del Genio Civile, nonché al Ministero dei LL.PP., si intendono qui attribuite al Direttore dei lavori che verrà designato dall'appaltante.

L'Appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:

- a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie del genere, la disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, per combattere la malaria, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sulla assunzione della manodopera locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra, ecc.;
- b) delle disposizioni relative all'assunzione dei reduci della guerra 1940-43 e guerra di liberazione, nonché dei reduci dell'internamento, nelle percentuali stabilite dalle leggi in merito ed all'applicazione della legge 3.6.1950 e successive modifiche ed integrazioni per il collocamento degli invalidi di guerra nell'aliquota prevista dalla legge suddetta;
- c) delle vigenti leggi e del regolamento sulla polizia mineraria;
- d) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed in particolare di quelle dell'ENPI (Ente Nazionale Previdenza Infortuni);
- e) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti Autorità governative, provinciali, comunali, dalle Amministrazioni delle Ferrovie dello Stato, delle Strade Statali, delle Poste e Telegrafi che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando con-

trattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Amministrazione Appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente Capitolato;

f) del R.D. 7 maggio 1926, n. 216 (convertito in legge 15 luglio 1926, n. 1379) e delle norme integrative stabilite con R.D. 26 marzo 1927, n. 527 e successive modifiche ed integrazioni che stabiliscono norme di preferenza ai prodotti delle industrie nazionali, salvo quanto stabilito nell'ambito del M.E.C.;

g) della normativa vigente relativa a:

— Norme per l'accettazione dei leganti idraulici: R.D. 16.11.1939, n. 2228 – D.M. 3.6.1968 – D.M. 27.7.1985 – L. 5.11.1971, n. 1086 – D.M. 16.6.1976 e successive modifiche ed integrazioni;

— Norme per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato: R.D. 16.11.1939, n. 2229 – D.M. 3 giugno 1968 – L. 5.11.1971, n. 1086 – D.M. 16.6.1976 – D.M. 26.3.1980 – D.M. 1.4.1983 – D.M. 27.7.1985 e successive modifiche ed integrazioni;

— Norme per l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico: R.D. 16.11.1939, n. 2230 e successive modifiche ed integrazioni;

— Norme per l'accettazione delle calce: R.D. 16.11.1939, n. 2231 e successive modifiche ed integrazioni;

— Norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione: R.D. 16.11.1939, n. 2232 e successive modifiche ed integrazioni;

— Norme per l'accettazione dei materiali per pavimentazioni: R.D. 16.11.1939, n. 2234 e successive modifiche ed integrazioni;

— "Norme tecniche relative alle tubazioni": D.M. 12.12.1985 con riferimento alla legge 2.2.1974 n. 64;

h) legge n. 595 del 26.5.1965 e D.M. 3.6.1968 e successive modifiche ed integrazioni relative alle norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei leganti idraulici;

i) delle leggi 2 febbraio 1973, n. 14 – legge 8 agosto 1977, n. 584, 3 gennaio 1978, n. 1, 8 ottobre 1984, n. 687 e successive modifiche ed integrazioni relative alle procedure per appalti di opere pubbliche;

l) legge 2 febbraio 1974 n. 64 concernente provvedimenti per le costruzioni in zone sismiche nonché il D.M. 24 gennaio 1986 riguardante norme tecniche relative alle costruzioni sismiche;

m) legge 10 dicembre 1981, n. 741 per l'accelerazione esecuzione opere pubbliche, modificata con L. 8 ottobre 1984, n. 687 e successive modifiche ed integrazioni;

n) del D.M. 30 dicembre 1912 e successive modifiche ed integrazioni – Norme per l'accettazione dei legnami;

o) del D.P. 15 luglio 1925 e delle "Norme U.N.I." per l'accettazione dei materiali ferrosi e successive modifiche ed integrazioni;

p) delle norme generali concernenti l'impiego e l'esecuzione della saldatura autogena emanate con decreto 26 febbraio 1936, integrato con la circolare in data 20 novembre 1936 e successive modifiche ed integrazioni;

q) delle Norme dell'Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.I.) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.) e dell'E.N.P.I. (Ente nazionale Prevenzione Infortuni) per quanto riguarda linee ed apparecchiature elettriche ed impianti telefonici.

Per quanto riguarda l'impiego di materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali, l'Appaltatore — su richiesta della Direzione dei lavori — è tenuto all'osservanza delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici.

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente ai lavori;

r) delle leggi e regolamenti relativi alle opere idrauliche ed edilizie, nonché di tutte le altre norme citate negli altri capitoli del presente Capitolato;

s) delle leggi antimafia 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936 e successive modificazioni;

Inoltre:

t) Ai sensi e per gli effetti della circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1255/U.L. del 26.8.1985:

“1) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si impegna e obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

2) L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

3) In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dalla stazione appaltante medesima o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni». L'appaltatore rispetterà ed accetterà comunque l'applicazione degli artt. 17 e 19 del Capitolato generale;

u) l'Appaltante d'intesa con l'Autorità competente, si riserva eventualmente di imporre che la mano d'opera non specializzata per l'esecuzione dei lavori appaltati sia assunta dagli imprenditori in loco anche mediante limitati turni settimanali, senza che per ciò la ditta aggiudicataria possa affacciare pretese di speciali compensi;

v) la fornitura all'ufficio del Genio civile o alla Direzione regionale cui spetta la sovrintendenza ai lavori, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera o altro nel termine che sarà stabilito.

In particolare si precisa che l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al Direttore dei lavori il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati, contemporaneamente alla comunicazione che l'Appaltatore farà all'Ufficio che sovrintende ai lavori. Il Direttore dei lavori, a sua volta, trasmetterà tempestivamente tali dati, con le eventuali note e commenti al predetto ufficio.

La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale.

Art. 10.

CONTRATTO-STIPULA

Fanno parte del contratto, oltre che il presente Capitolato, il Capitolato generale per le opere del Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e gli allegati citati all'art. 3 del presente Capitolato.

Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara espressamente di aver preso conoscenza di tutte le norme richiamate nel presente Capitolato e sarà indicato il domicilio eletto dall'impresa appaltatrice.

La data e l'ora della stipula del contratto saranno, comunque, comunicati alla ditta appaltatrice mediante lettera con raccomandata a ricevuta di ritorno. La data avrà carattere perentorio.

Art. 11.

CAUZIONE DEFINITIVA – MANCATA FIRMA DEL CONTRATTO

Non è dovuta la cauzione provvisoria prevista dall'art. 382 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 – all. F e dall'art. 2 del Capitolato Generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici (art. 5 L. 8 ottobre 1984, n. 687).

La prestazione della cauzione definitiva e la firma del contratto di appalto dovranno avvenire perentoriamente nel termine che comunicherà l'Amministrazione alla Ditta aggiudicataria dei lavori.

Se l'aggiudicatario non stipuli il contratto definitivo, nel termine stabilito, l'Amministrazione appaltante ne dà comunicazione, entro dieci giorni, al comitato centrale dell'albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57.

Qualora l'aggiudicatario sia iscritto all'albo nazionale dei costruttori, si applicano gli articoli 20, primo comma, n. 4, e terzo comma, e 22 della legge 10 febbraio 1962, n. 57.

Qualora l'aggiudicatario non sia iscritto a detto albo, il comitato centrale può disporre l'esclusione temporanea dell'aggiudicatario stesso della presentazione di offerte in pubblici appalti, avvalendosi della medesima procedura di cui al precedente comma. L'assenza di detto provvedimento di esclusione temporanea a carico di concorrente che sia risultato aggiudicatario è accertata dall'Amministrazione appaltante dopo l'aggiudicazione (art. 5 legge 8 ottobre 1984, n. 687).

La cauzione definitiva di cui all'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.P.R. 16.7.1962, n. 1063 è stabilita nella misura del 5% dell'importo netto d'appalto.

Per le Cooperative o loro Consorzi tale cauzione sarà costituita mediante ritenuta del 5% sull'importo di ogni rata di acconto. Detta cauzione può essere prestata in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito.

La cauzione definitiva potrà inoltre essere costituita, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, e nell'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 10 giugno 1982, n. 348, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D. P.R. 13 febbraio 1959, n. 449.

Qualora l'impresa aggiudicataria o appaltatrice incorresse in una delle violazioni previste dalle norme antimafia di cui alle leggi 12 settembre 1982, n. 646 e 23 dicembre 1982, n. 936, l'Amministrazione provvederà all'incameramento della cauzione definitiva senza che l'impresa possa vantare diritto alcuno.

È nella facoltà dell'Amministrazione di esonerare l'impresa aggiudicataria dalla prestazione della cauzione a giudizio insindacabile dell'ente stesso, quando particolari obiettive valutazioni di correttezza e solvibilità dell'impresa ed interesse, opportunità e convenienza dell'Amministrazione consentano di soprassedere alla richiesta della cauzione.

In tal caso la ditta appaltatrice sarà tenuta a corrispondere all'Amministrazione un miglioramento del prezzo di aggiudicazione corrispondente all'ammontare dell'interesse del _____ % sull'importo della cauzione definitiva per il tempo in cui la medesima deve rimanere vincolata a norma contrattuale, ragguagliando l'ammontare di tale interesse a per cento sul prezzo di aggiudicazione, tale che il prezzo sia migliorato di questa percentuale.

La cauzione definitiva sarà incamerata dall'Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca della esecuzione dei lavori.

Art. 12.

SUB-APPALTI

Chiunque avendo in appalto opere riguardanti la pubblica Amministrazione, concede anche di fatto, in sub-appalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda pari a un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Le stesse pene si applicano al subappaltatore e all'affidatario del cottimo. È data all'Amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

L'autorizzazione prevista dal precedente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. L'autorizzazione non può essere rilasciata nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 31.5.1965, n. 575 e, comunque, senza il favorevole espletamento delle procedure previste dalle leggi antimafia, richiamate all'art. 9/s del presente capitolato.

Art. 13.

DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTANTE

L'Appaltante è tenuto ad affidare la direzione tecnica dei lavori ad un ingegnere o ad un tecnico che assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica.

Il predetto ingegnere o tecnico dovrà dimostrare di essere iscritto ad un albo professionale e, nel caso che non fosse stabilmente alle dipendenze dell'Appaltante, dovrà rilasciare una valida dichiarazione scritta per accettazione dell'incarico.

Art. 14.

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI PERSONALE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore ha l'obbligo di far risiedere permanentemente sui cantieri un suo legale rappresentante con ampio mandato, in conformità di quanto disposto all'art. 11 del Capitolato Generale.

Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro semplice richiesta verbale del direttore dei lavori e giusta il disposto dell'art. 15 del Capitolato Generale, assistenti ed operai che non riuscissero di gradimento all'Amministrazione appaltante.

L'appaltatore è tenuto, dietro semplice richiesta da parte della Direzione dei lavori e senza che questa sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.

Art. 15.

APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI

Qualora l'appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile dell'appaltante l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, l'appaltante stesso potrà, con semplice or-

dine di servizio, diffidare l'appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, l'appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'appaltatore, al loro prezzo di costo a piè l'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. L'inosservanza di tale norma sarà punita ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 16.

ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dagli artt. 16 e 17 e 18 del Capitolato Generale del Ministero dei LL.PP. ed a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori a misura di cui al precedente art. 2 e ad elenco prezzi:

a) tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali, contributi a favore della Cassa per gli Ingegneri ed Architetti, ed ogni altra imposta inerente ai lavori, ivi compreso il pagamento dei diritti dell'U.T.C., se ed in quanto dovuti a sensi dei Regolamenti Comunali vigenti;

b) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da essa preposto alla Direzione e sorveglianza;

c) le spese per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato;

d) le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;

e) il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati dall'Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;

f) le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati. A richiesta, dette occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno esse-

re eseguite direttamente dall'Appaltante, ma le relative spese saranno a carico dell'Appaltatore;

g) le spese per esperienze, assaggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti dall'Appaltatore agli Istituti autorizzati di prova indicati dall'Amministrazione appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così anche durante le operazioni di collaudo.

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della Direzione dei Lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantire la autenticità;

h) le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessari sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da essa gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;

i) l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori;

l) le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l'uso delle materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle medesime e per gli allacciamenti idrici ed elettrici;

m) la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;

n) la redazione dei calcoli di stabilità di tutte le opere d'arte ed in particolare delle strutture in cemento armato normale e precompresso. Detti calcoli di stabilità ed i relativi disegni, riuniti in un progetto costruttivo delle opere, dovranno corrispondere ai tipi stabiliti dalla Direzione dei Lavori oltre che a tutte le vigenti disposizioni di legge e norme ministeriali in materia.

Tali progetti (disegni e calcoli) saranno consegnati alla Direzione dei Lavori in n. 3 copie, unitamente ad un lucido di tutti gli elaborati.

Qualora l'appaltante fornisca, per determinate opere d'arte o parte di esse, il progetto completo di calcoli statici, la verifica di detti calcoli dovrà essere eseguita dall'appaltatore. L'appaltatore perciò dovrà dichiarare, per iscritto prima dell'inizio dei relativi lavori e provviste, di aver preso conoscenza del progetto, averne controllato i calcoli statici a mezzo di ingegnere di sua fiducia (qualora l'appaltatore stesso non rivesta tale qualità) concordando nei risultati finali e di riconoscere quindi il progetto perfettamente attendibile e di assumere piena ed intera responsabilità tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera.

Per i progetti delle strutture in cemento armato precompresso, nel caso sia necessaria l'autorizzazione del Genio Civile o di chi per esso, la relativa pratica, istruita a cura e spese dell'appaltatore dovrà essere trasmessa al competente ufficio solo tramite l'appaltante;

o) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sarà per trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall'art. 24 del Capitolato Generale;

p) la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla Direzione dei Lavori. Le fotografie saranno del formato 18 x 24 e di ciascuna di esse saranno consegnate tre copie in carta al bromuro, unitamente alla negativa. Sul ter-

go delle copie dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico;

q) la fornitura all'ufficio tecnico comunale, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla Direzione dei Lavori.

In particolare si precisa che l'appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al Direttore dei Lavori il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere dall'appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati, contemporaneamente alla comunicazione che l'Appaltatore farà all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio. Il Direttore dei Lavori, a sua volta, trasmetterà tempestivamente tali dati, con le eventuali note e commenti, al predetto ufficio.

La mancata ottemperanza dell'appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale;

r) la fornitura ed installazione di 4 tabelloni, delle dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti dalla Direzione dei Lavori, con l'indicazione dell'ente appaltante, del nome dei progettisti, del Direttore dei Lavori, dell'assistente e dell'impresa, del tipo ed impianto dei lavori, ecc., secondo quanto sarà prescritto dall'appaltante;

s) oltre quanto prescritto al precedente comma g) relativamente alle prove dei materiali da costruzione, saranno sottoposti alle prescritte prove, nell'officina di provenienza, anche le tubazioni, i pezzi speciali e gli apparecchi che l'appaltatore fornirà. A tali prove presenzieranno i rappresentanti dell'appaltante e l'appaltatore sarà tenuto a rimborsare all'appaltante le spese all'uopo sostenute;

t) in particolare l'appaltatore si obbliga a procedere, prima dell'inizio dei lavori ed a mezzo di ditta specializzata ed all'uopo autorizzata, alla bonifica della zona di lavoro per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie in modo che sia assicurata l'incolumità degli operai addetti al lavoro medesimo.

Pertanto, di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per inosservanza della predetta obbligazione, ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, è sempre responsabile l'appaltatore, rimanendone in tutti i casi sollevato l'appaltante;

u) nell'esecuzione dei lavori l'appaltatore dovrà tener conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili.

Quando l'appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'appaltante sarà in diritto — previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica — di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto.

Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto degli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'appaltante.

Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

Art. 17.

RINVENIMENTI

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all'appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.

Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Art. 18.

BREVETTI DI INVENZIONE

Sia che l'Amministrazione appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, sia che l'appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso del Direttore dei Lavori, l'appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

Art. 19.

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E PROGRAMMA DEI LAVORI

In genere l'appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché — a giudizio della Direzione — non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'appaltante.

Esso dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei Lavori entro 20 (venti) giorni dalla consegna dei lavori un dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire, suddivise nelle varie categorie di opere e nelle singole voci.

Il programma dovrà essere dettagliato il più possibile, secondo le indicazioni dell'Amministrazione.

Il programma approvato, mentre non vincola l'appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di esecuzione.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all'appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'appaltatore.

L'appaltante si riserverà il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 20.

DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI – LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

All'infuori dell'orario normale — come pure nei giorni festivi — l'appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'appaltante; se, a richiesta dell'appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all'appaltante le maggiori spese di assistenza.

Qualora la Direzione Lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere, all'appaltatore, oltre l'importo del lavoro eseguito, sarà corrisposto per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente un compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per il lavoro straordinario nei contratti di lavoro, applicata al prezzo della tariffa inserita nell'elenco prezzi per la fornitura di mano d'opera corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario.

Nessun compenso, infine, sarà dovuto all'appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è prescritta dal presente Capitolato l'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla Direzione Lavori.

Art. 21.

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI-PENALITÀ

Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel termine di 30 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

La penale pecuniaria di cui all'art. 29 del Capitolato Generale viene stabilita in L. 50000 per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori.

Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza verranno senza altro iscritte negli stati di avanzamento a debito dell'impresa. Spetterà insindacabilmente al collaudatore di stabilire l'ammontare di dette spese di assistenza.

Art. 22.

CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverrà entro 30 giorni dalla data del contratto di appalto.

Per il resto si dovrà rispettare l'art. 10 del Capitolato Generale.

Art. 23.

ESECUZIONE DI UFFICIO DEI LAVORI - RESCISSIONE DEL CONTRATTO

L'appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore, nei casi previsti dagli artt. 340 e 341 della legge 20-3-1895 n. 2248, sui lavori pubblici.

Art. 24.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati all'appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 del Capitolato Generale, sempre che i lavori siano stati misurati ed iscritti a libretto.

Sono però a carico esclusivo dell'appaltatore i lavori occorrenti per rimuovere il corso da invasione delle acque provocata dall'Impresa.

Art. 25.

ESPROPRIAZIONE DEI TERRENI

L'appaltante provvederà ad ottemperare alle formalità prescritte dalla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, prima che l'appaltatore occupi i terreni occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate.

Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà a causa dell'occupazione dei terreni, che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, l'appaltatore non avrà diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente Capitolato.

Art. 26.

RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare nell'eseguimento dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della

quale responsabilità s'intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento 25 maggio 1895, n. 350.

Art. 27.

PAGAMENTI IN CONTO ED A SALDO DEI LAVORI

I pagamenti in acconto in corso d'opera, di cui agli artt. 33 e 34 del Capitolato Generale, non potranno essere fatti se non quando il credito liquido dell'appaltatore, al netto dell'aumento o del ribasso d'asta e di ogni pattuita ritenuta, raggiunga la somma di L.....

L'anticipazione di cui all'art. 12 comma VI, VII e VIII del r.d. 18 novembre 1923, n.2440 e successive modifiche, è accreditata all'Impresa, indipendentemente dalla sua richiesta, entro sei mesi dalla data dell'offerta (art. 3 legge n. 741 del 1981).

I pagamenti in conto da disporre per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti saranno disposti con le modalità di cui all'art. 22 della legge 3 gennaio 1978, n.1.

Sui pagamenti stessi sarà operata la ritenuta dello 0,5% per infortuni.

Per le Società Cooperative sarà applicata la ritenuta del 5% per la costituzione della cauzione definitiva nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

Per i lavori finanziati con mutui il pagamento della rata di acconto avverrà al momento della somministrazione del mutuo.

Quando il certificato di pagamento non è emesso nei termini prescritti, decorrono a favore dell'appaltatore gli interessi legali per motivi attribuibili all'Amministrazione.

Qualora il ritardo superi i sessanta giorni è dovuto l'interesse di mora applicato dagli Istituti di Credito di diritto pubblico (art. 4 legge n. 741 del 1981).

Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all'appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Per l'effettuazione dei pagamenti in acconto saranno dall'Ingegnere Direttore redatti appositi stati di avanzamento, nei quali saranno riportati: per i lavori a misura, le quantità che risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento, valutate ai prezzi contrattuali, per i lavori in economia gli importi delle liste settimanali di operai eventualmente forniti dall'appaltatore.

Nella contabilità di base per il pagamento delle rate di acconto sarà accreditato in conformità di quanto ammesso all'art. 11 del r.d. 8 febbraio 1923 n. 422, oltre all'importo dei lavori eseguiti, anche metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, accettati dal Direttore dei Lavori, valutati a prezzi di contratto, il tutto come previsto all'art. 34 del Capitolato Generale.

Tale accettazione provvisoria sarà fatta constatare da un processo verbale da compilarsi in contraddittorio dell'Appaltatore e con le modalità prescritte dal Regolamento suindicato.

I materiali stessi, tuttavia, rimangono sempre a rischio e pericolo dell'Appaltatore secondo quanto disposto dal secondo comma del su richiamato art. 11 del r.d. 8 febbraio 1923, n. 422 e dal presente Capitolato speciale.

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori e non conformi al contratto.

Dall'importo complessivo calcolato come innanzi, saranno volta per volta dedotti, oltre le ritenute di legge, l'ammontare dei pagamenti in acconti già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti dell'Appaltante verso l'Appaltatore per somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo, nonché la penalità in cui l'Appaltatore fosse incorso per ritardata ultimazione dei lavori o per altri motivi. Col certificato di ultimazione dei lavori sarà rilasciata l'ultima rata di acconto qualunque sia la somma cui possa ascendere.

Art. 28.
ANTICIPAZIONI ALL'APPALTATORE

L'anticipazione di cui all'art. 12 del r.d. 18-11-1923, n. 2440 e successive modifiche, è accreditata all'impresa, anche senza richiesta entro sei mesi dalla data dell'offerta.

Art. 29.
CONTO FINALE E COLLAUDO DEFINITIVO

Il conto finale verrà compilato entro mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del Direttore dei Lavori.

Il collaudo dei lavori dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di ultimazione completa delle opere appaltate.

Nel caso che il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione — nei casi consentiti — il certificato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

È in facoltà dell'appaltante di richiedere, prima della ultimazione dei lavori, il funzionamento parziale o totale delle opere eseguite.

In tal caso si provvederà con un collaudo provvisorio per le opere da usare.

Se il certificato di collaudo o di regolare esecuzione non vengono approvati entro due mesi dalla scadenza del termine di cui sopra e salvo che il ritardo non dipenda da inadempienze della impresa, l'appaltatore ha diritto alla restituzione delle somme depositate a titolo di cauzione, ritenute, ecc. salvo sue responsabilità in sede di collaudo.

Art. 30.
MODALITÀ PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE PRELIMINARI
DELL'IMPIANTO E COLLAUDO

La verifica e le prove preliminari di cui appresso si devono effettuare durante la esecuzione delle opere ed in modo che esse risultino completate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori:

a) *verifica preliminare* intesa ad accertare che la fornitura del materiale costituente l'impianto, quantitativamente e qualitativamente corrisponda alle prescrizioni contrattuali;

b) *prova idraulica a freddo*, se possibile mano a mano che si esegue l'impianto ed in ogni caso ad impianto ultimato, prima di effettuare le prove di cui alle seguenti lettere c) e d).

Si ritiene positivo l'esito della prova quando non si verifichino fughe e deformazioni permanenti;

c) *prova preliminare di circolazione, di tenuta e di dilatazione con fluidi scaldanti e raffreddanti* dopo che sia stata eseguita la prova di cui alla lett. b).

Per gli impianti ad acqua calda portando a 90° C la temperatura dell'acqua nelle caldaie e mantenendola per il tempo necessario per l'accurata ispezione di tutto il complesso delle condutture e dei corpi scaldanti.

L'ispezione si deve iniziare quando la rete abbia raggiunto lo stato di regime col suindicato valore massimo di 90° C.

Si ritiene positivo il risultato della prova, solo quando in tutti indistintamente i corpi scaldanti l'acqua arrivi alla temperatura stabilita, quando le dilatazioni non abbiano dato luogo a fughe o deformazioni permanenti e quando il vaso di espansione contenga a sufficienza tutta la variazione di volume dell'acqua dell'impianto.

Per gli impianti a vapore portando la pressione delle caldaie al valore massimo stabilito e mantenendolo per il tempo necessario come sopra indicato.

L'ispezione si deve iniziare quando la rete abbia raggiunto lo stato di regime col suindicato valore massimo della pressione nella caldaia.

Si ritiene positivo il risultato della prova solo quando il vapore arrivi ai corpi scaldanti alla temperatura corrispondente alla pressione prevista e quando le dilatazioni non abbiano dato luogo a fughe o deformazioni permanenti;

d) per gli impianti di condizionamento di aria invernale, dopo effettuate le prove di cui alla precedente lett. c) si procederà anche ad una prova preliminare della circolazione dell'aria calda portando la temperatura dell'acqua o la pressione del vapore circolanti nelle batterie ai valori massimi previsti;

e) per gli impianti di condizionamento di aria estivo, dopo effettuate le prove di cui alla precedente lett. c) si procederà anche ad una prova preliminare della circolazione dell'aria raffreddata portando la temperatura dell'acqua fredda circolante nelle batterie ai valori corrispondenti alla massima potenza d'impianto prevista.

Per le caldaie a vapore o ad acqua surriscaldata e per il macchinario frigorifero si devono effettuare le verifiche e prove in conformità a quanto prescritto dai vigenti regolamenti dell'Associazione Nazionale per il controllo della Combustione.

La verifica e le prove preliminari di cui sopra si devono eseguire dalla Direzione dei lavori in contraddittorio con la ditta assuntrice e di esse e dei risultati ottenuti si deve compilare regolare verbale.

Il direttore dei lavori, ove trovi da eccepire in ordine a quei risultati, perché non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato programma, emette il verbale di ultimazione dei lavori solo dopo aver accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte della ditta assuntrice sono state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.

S'intende che, nonostante l'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, la ditta assuntrice rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo, e fino al termine del periodo di garanzia di cui al seguente art. 27.

Collaudo

Il collaudo degli impianti di riscaldamento o condizionamento invernale si deve effettuare durante la prima stagione invernale successiva all'ultimazione per lavori di riscaldamento e condizionamento invernale.

In genere, per gli impianti di condizionamento il collaudo sarà effettuato durante un periodo di un anno a decorrere dalla ultimazione dei lavori per tutti i periodi stagionali nei quali è previsto che l'impianto debba funzionare.

Agli effetti del collaudo e dell'esercizio dell'impianto, valgono le seguenti prescrizioni delle quali si deve tener conto nella progettazione dell'impianto:

a) quale valore della *temperatura esterna nei riguardi dell'impianto di riscaldamento e di condizionamento invernale* si deve assumere quello rilevato alle ore 6 (sei) del mattino del giorno o dei singoli giorni del collaudo a mezzo di termometro posto ad opportuna distanza a nord dell'edificio e schermato in modo da non ricevere riflessi dall'edificio stesso e dagli oggetti circostanti.

Qualora nel giorno del collaudo si verifichi una temperatura esterna al di fuori di quelle indicate nel precedente art. 9, lett. A-B), il collaudo deve essere rinviato;

b) quale valore della *temperatura esterna nei riguardi dell'impianto di condizionamento di aria estivo* si deve assumere quello rilevato alle ore 14 (quattordici) del giorno o dei singoli giorni del collaudo a mezzo di termometro posto alla bocca di presa dell'aria esterna;

c) quale *temperatura dei locali* si deve assumere quella rilevata nel centro degli stessi a m. 1,60 dal pavimento;

d) quale *temperatura nelle caldaie ad acqua calda o nei dispositivi di trasformazione*, s'intende la temperatura rilevata con termometro posto sulla caldaia o su dispositivo di trasformazione oppure sul tubo di uscita ed immediatamente dopo le caldaie o i dispositivi di cui sopra;

e) quale *pressione nelle caldaie a vapore* s'intende la pressione rilevata col manometro posto sulle caldaie oppure sul tubo di uscita ed immediatamente dopo le caldaie stesse;

f) le condizioni normali di regime dell'impianto di riscaldamento diretto s'intendono raggiunte: quando la temperatura nelle caldaie ad acqua calda o nei dispositivi di trasformazione, risulti quella prescritta nelle condizioni tecniche dell'art. 9 e per caldaie di potenzialità superiore alle 500.000 cal/h del diagramma di esercizio di cui all'art. 10 lettera G); e quando la temperatura dei locali risulti quella posta a base del calcolo indicata allo stesso art. 9 con una tolleranza di 1,5° C in più o in meno per alcuni locali;

g) il collaudo dell'impianto di riscaldamento diretto si deve eseguire dopo un funzionamento, nelle condizioni normali di regime della seguente lett. f), della durata di giorni 7 (sette) controllato dal Collaudatore in contraddizione con la ditta assuntrice.

Dopo il predetto periodo l'impianto a funzionamento intermittente deve, ogni giorno, raggiungere le condizioni normali di regime nel periodo di preriscaldamento della durata di ore 3 come stabilito nel precedente art. 9, lett. A - f).

È da tener presente che in una qualunque ora del giorno per la parte d'impianto a funzionamento continuo l'Amministrazione potrà tenere aperte le finestre per 15 minuti primi.

Però la temperatura dei locali dovrà essere rilevata trascorsa almeno un'ora dalla richiusura delle finestre e, nel caso trattasi di riscaldamento con pannelli radianti collocati nel soffitto oppure contro di esso o nella parte alta delle pareti, almeno un'ora e mezzo dopo la richiusura.

Si ammette per le temperature prescritte nei locali una tolleranza in più od in meno di un grado Celsius, eccezione fatta per i locali che siano soggetti alla irradiazione solare o ad altre eventuali addizioni o sottrazioni di calore per i quali dovranno ammettersi tolleranze maggiori fino a due gradi in più od in meno;

h) le condizioni normali di regime dell'impianto di condizionamento di aria invernale, si intendono raggiunte quando la temperatura degli ambienti con i prescritti ricambi di aria, risulti quella posta a base del calcolo ed indicata al precedente art. 9, lett. A - b) con una tolleranza massima di 1,5° C in più o in meno in alcuni locali. In corrispondenza di diverse temperature ed umidità dell'aria esterna, diverse da quelle prese a base del calcolo dell'impianto, i valori della temperatura dell'aria alle bocchette, dell'aria ambiente e della sua umidità, dovranno variare in relazione alla variazione di potenza risultante;

i) il collaudo dell'impianto di condizionamento di aria invernale ed estivo si deve eseguire dopo un funzionamento nelle condizioni normali di regime stabilite alla precedente lett. h) della durata di giorni 3 (tre) controllato da Collaudatore in contraddittorio con la ditta assuntrice. Dopo il predetto periodo la parte di impianto a funzionamento intermittente dovrà, ogni giorno, raggiungere le condizioni normali di regime, come è stabilito al precedente art. 9 lett. A - b);

l) per verificare il rendimento delle caldaie si devono fare delle prove in varie condizioni di funzionamento, controllando i risultati ottenuti con i dati a carico medio, massimo e spinto prodotti della ditta assuntrice e di cui al precedente art. 10, lett. E);

m) le caldaie a vapore nonché gli impianti ed apparecchi comunque soggetti per legge alla sorveglianza dell'A.N.C.C. debbono avere subito con buon esito le regolamentari verifiche e prove prescritte dalle leggi stesse, relative all'Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione: regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e Regolamenti relativi.

CAPITOLO III

QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 31.

NATURA, QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI (*)

I materiali occorrenti per la esecuzione delle opere appaltate dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, senza difetti, lavorati secondo le migliori regole d'arte e provenienti dalle migliori fabbriche.

In ogni caso prima di essere impiegati, i materiali dovranno ottenere l'approvazione della Direzione dei Lavori, in relazione alla loro rispondenza ai requisiti di qualità, idoneità, durabilità, applicazione etc., stabiliti dal presente Capitolato.

L'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo, e a tutte sue spese, alle prove alle quali la Direzione Lavori riterrà di sottoporre i materiali da impiegare, o anche già impiegati dall'Impresa stessa in dipendenza del presente appalto.

Dette prove dovranno venire effettuate da un laboratorio ufficialmente autorizzato, quando ciò sia disposto da leggi, regolamenti e norme vigenti, o manchino in cantiere le attrezzature necessarie.

Affinché il tempo richiesto per l'esecuzione di tali prove non abbia ad intralciare il regolare corso dei lavori, l'Impresa dovrà approvvigionare al più presto in cantiere i materiali da sottoporre a prove di laboratorio, a presentare immediatamente dopo la consegna dei lavori, campioni dei materiali per i quali sono richieste particolari caratteristiche; ad escludere materiali che in prove precedenti abbiano dato risultati negativi o deficienti; in genere, a fornire materiali che notoriamente rispondano alle prescrizioni del Capitolato.

Per i materiali già approvvigionati a piè d'opera e riconosciuti non idonei, la Direzione dei lavori deciderà a suo insindacabile giudizio se essi debbano venire senz'altro scartati oppure se possano ammettersi applicando una adeguata detrazione percentuale sulla loro quantità o sul loro prezzo. Nel primo caso, e nel secondo quando l'Impresa non intende accettare la detrazione stabilita dalla Direzione, l'Impresa stessa dovrà provvedere a tutte sue spese all'allontanamento dal cantiere dei materiali dichiarati non idonei entro il termine di tre giorni dalla comunicazione delle decisioni della Direzione. In mancanza, potrà provvedere direttamente l'Amministrazione appaltante, a rischio e spese dell'Impresa appaltatrice.

Le decisioni della Direzione dei Lavori in merito all'accettazione dei materiali non potranno in alcun caso pregiudicare i diritti dell'Amministrazione appaltante in sede di collaudo.

Art. 32.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

(*) In materia di tubazioni si fa richiamo al D.M. 12.12.1985 su G.U. n. 61 del 14.3.1986 riguardante "Norme tecniche relative alle tubazioni".

CAPITOLO IV

MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 33.

INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Sarà obbligo dell'Appaltatore di dare inizio ai lavori non appena avvenuta la regolare consegna, secondo le disposizioni dell'art. 339 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, sui lavori pubblici e dovrà proseguirli con la dovuta regolarità e attività al fine di darli compiutamente ultimati entro il termine di giorni naturali consecutivi, a partire dalla data del verbale relativo alla consegna suddetta, salvo le proroghe che potranno essere accordate con regolari provvedimenti dall'Amministrazione appaltante.

Art. 34.

ORDINE DA TENERSI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore dovrà sviluppare i lavori secondo il programma di esecuzione concordato in modo da darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale. L'Amministrazione si riserva però il diritto di stabilire che l'esecuzione di un determinato lavoro avvenga in conformità al programma e di disporre che l'esecuzione stessa avvenga nel modo che essa riterrà più conveniente, soprattutto allorquando si trattasse di opere o forniture escluse dall'appalto: in tal caso, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni o richieste di speciali compensi.

CAPITOLO V
NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

Art. 35.

NORME GENERALI

La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata con metodi geometrici, a numero, a peso o a misura in relazione a quanto previsto dall'elenco prezzi.

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto, anche se dalle misure di controllo si dovessero rilevare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori, richiamandone in proposito quanto stabilito dagli articoli 13 e 14 del Capitolato Generale 16 luglio 1962 n. 1063.

Soltanto nel caso che la Direzione Lavori abbia ordinato per iscritto tali maggiori dimensioni, se ne terrà conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle progettate e ordinate e l'impresa potrà essere chiamata in conseguenza a rifacimento a tutto suo carico.

Le misure saranno prese in contraddittorio, man mano che si prosegue nell'esecuzione dei lavori e riportate in apposito libretto che verrà firmato dagli incaricati della Direzione Lavori e dall'Impresa.

Restano in ogni modo salve le possibilità di verifica e di rettifica in caso delle operazioni di collaudo.

Art. 36.

NORME PARTICOLARI

In ogni caso l'impresa ha l'obbligo di verificare il prezzo unitario stabilito per i lavori in corso di esecuzione ed eventualmente far presente alla Direzione Lavori la discordanza fra i lavori da eseguire e i prezzi unitari di Capitolato.

PREZZI DI EVENTUALI LAVORI NON PREVISTI

Per l'esecuzione di lavori non previsti e per i quali non si hanno i prezzi corrispondenti o si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme degli artt. 21 e 22 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi di opera e provviste forniti dall'Appaltatore, a norma dell'art. 19 dello stesso regolamento oppure saranno eseguite direttamente dall'Appaltatore a richiesta della Direzione dei Lavori, con esborso del denaro occorrente, sull'importo delle quali sarà corrisposto l'interesse del per cento annuo, seguendo le disposizioni dell'art. 33 del Capitolato Generale.

Gli operai adibiti ai lavori ad economia dovranno essere idonei alle opere da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.

I mezzi di trasporto, le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il regolare funzionamento; la relativa manutenzione sarà a carico dell'Appaltatore.

* ART. 42 L.R. N° 27/85

CAPITOLO VII REVISIONE DEI PREZZI

Art. 38.

REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi contrattuali ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, secondo comma, del Capitolato generale di appalto e della legge 17 febbraio 1968, n. 93, sono ammessi a revisione sia in aumento o in diminuzione, salvo il disposto dell'art. 14 legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Su domanda dell'impresa e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzate dalle vigenti disposizioni, è corrisposto, unitamente agli accordi per revisione dei prezzi, anche il residuo 15 per cento, nei termini e con gli effetti di cui alla legge 21 dicembre 1974, n. 700.

Su domanda dell'impresa e con le garanzie di cui al comma precedente, sono corrisposti anche gli importi residui degli acconti per revisione dei prezzi relativi ai lavori eseguiti o in corso prima dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli inerenti ad acconti dovuti in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 21 dicembre 1974, n. 700 (art. 2 legge 10 dicembre 1981, n. 741).

La revisione sarà effettuata secondo le norme della legge anzi richiamata in base alle quote di incidenza di cui al D.M. 11-12-1978 che qui si trascrivono, relativamente alla tabella

Per le opere di importo superiore a 500 milioni, l'amministrazione dispone — ai fini della revisione prezzi — l'adozione del programma dei lavori da allegarsi al presente capitolato, a sensi dell'art. 1 della legge n. 741 del 1981.

OPERE		Quote totali
Elementi di costo più rappresentativi	Incidenze	%
A) Mano d'opera:		10%
B) Materiali:		
1) LUBRIFICAZIONE ACCIAIO NERO	Kg. 18%	
2) CALDAIA IN ACCIAIO	N° 10%	
3) RADIATORI IN GHISA	Kg. 28%	57%
C) Trasporti:		
Autocarro	q.le/km.	20%
D) Noli:		
Escavatore	all'ora	
Betoniera	»	
MOTO PULSATRICE	»	10%
	»	
	»	
	»	
	»	
	TOTALE	100%
E) Squadra tipo:		
Operai specializzati	n.	1
Operai qualificati	n.	1
Manovali specializzati	n.	2

Per quanto qui non espressamente stabilito sulla revisione prezzi, si fa richiamo alle norme in uso dall'Amministrazione dello Stato ed in particolare alla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 446 del 19-9-1968 e successive modifiche e varianti in corso o emanande.

Ove l'Impresa appaltatrice causasse la sospensione dei lavori per mancata tempestiva richiesta di autorizzazione al sub-appalto come previsto dall'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, non si terrà conto del tempo di sospensione nel calcolo revisionale.

(Art. 33 L. 28-2-86 n. 41)

Per i lavori aventi durata inferiore all'anno, non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi.

Per i lavori aventi durata superiore all'anno, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi è ammessa, a decorrere dal secondo anno successivo alla aggiudicazione e con esclusione dei lavori già eseguiti nel primo anno e dell'intera anticipazione ricevuta, quando l'Amministrazione riconosca che l'importo complessivo della prestazione è aumentato o diminuito in misura superiore al 10 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla aggiudicazione stessa. Le variazioni dei prezzi da prendere a base per la suddetta revisione per ogni semestre dell'anno sono quelle rilevate, rispettivamente con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno.

Per i lavori in argomento è ammessa altresì la facoltà, esercitabile dall'Amministrazione, di ricorrere al prezzo chiuso, consistente nel prezzo del lavoro al netto del ribasso di asta, aumentato del 5 per cento per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori. Nel caso di contratto a prezzo chiuso non è ammesso il ricorso alla revisione prezzi.

Pertanto, per la realizzazione dell'opera di cui al presente capitolato, viene determinato:

CAPITOLO VIII DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 39.

RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA

Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa a norma del regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895 n. 350 in analogia alle prescrizioni di cui all'art. 42 e seguenti del Capitolato Generale 16 luglio 1962 n. 1063.

Art. 40.

ARBITRATO

Tutte le controversie fra l'Amministrazione e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione di lavori, come al termine del contratto, che non si siano potute definire in via amministrativa come al precedente articolo, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, niuna esclusa, saranno deferite al giudizio di tre arbitri, rinunciando espressamente le parti alla facoltà di escludere la competenza arbitrale.

In deroga alle disposizioni di cui all'art. 43 e seguenti, del Capitolato Generale d'appalto delle opere del Ministero dei LL.PP., la competenza arbitrale può essere esclusa solo con apposita clausola inserita nel bando e nel contratto (art. 16 legge 741 del 1981).

Art. 41.

DESIGNAZIONE DEGLI ARBITRI

Ciascuna delle parti designerà un arbitro; il terzo arbitro verrà designato di comune accordo o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale avente circoscrizione sul territorio di esecuzione dei lavori.

La nomina degli arbitri verrà effettuata secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

Non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere sullo stesso ovvero diretto, sorvegliato e collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o un parere sulle controversie stesse.

Il giudizio arbitrale sarà effettuato con le norme all'uopo prescritte dal richiamato Capitolato Generale agli artt. 44, 46 e 48.